

COMUNE DI FONDACHELLI FANTINA
Provincia di MESSINA



N°135 Reg.

Del 23/08/2011

COPIA DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Approvazione schema atto di transazione controversia c/o Tribunale delle Acque Badolato/Comune.

L'anno duemilaundici il giorno **ventitre** del mese di **agosto** alle ore **11.30** e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Sig. CITRARO Carmelo	Vice-Sindaco
Sig. MASTROENI Santo A.	Assessore
Sig. DE STEFANO Giuseppe	Assessore
Sig.ra DI FRANCESCO Domenica	Assessore

Non sono intervenuti : Sig. PETTINATO Francesco Sindaco

Presiede – Sig.CITRARO Carmelo– Vice-Sindaco

-Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Arcoraci Annamaria

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n° 142, recepito dalla L.R. n° 48/91, e sostituito con l'art. 12 della L.R.30/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto, che non è mero atto di indirizzo, hanno espresso:

- il Responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere	favorevole
- il Responsabile di ragioneria qualora comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, per la regolarità contabile, parere	favorevole

Visto che con atto di citazione del 06.02.1989 notificato il 09.02.1989, i germani Badolato Antonino e Letterio, proprietari di un fondo sito nel Comune di Fondachelli-Fantina, c.da Castagna, convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Messina il Comune ed il Sig. Di Pietro, titolare dell'omonima ditta, chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti e subendi a seguito dei lavori eseguiti nel torrente Patri dal Sig. Di Pietro su commessa del Comune che avevano comportato la deviazione delle acque del torrente verso il fondo degli attori provocando la rottura del muro d'argine e l'invasione di detriti nel superiore fondo.

Che con comparsa di costituzione e risposta del 20.03.1989, il Comune di Fondachelli-Fantina con il patrocinio dell'Avv. N. Gazzarra si costituiva nel superiore giudizio contestando la fondatezza e la veridicità di quanto chiesto e dedotto dagli attori ed eccependo che il proprio intervento non aveva causato danni, con conseguente rigetto delle domande attrici, mentre il Sig. Di Pietro non si costituiva restando contumace.

Che con Sentenza n. 3049 del 04/11-02/12/2003 il Giudice dichiarava la responsabilità solidale dei convenuti e li condannava al risarcimento dei danni in favore degli attori nella misura di € 26.524,71, oltre rivalutazione monetaria dal 15.04.1992 fino alla decisione, ed interessi legali sulla sorte capitale annualmente rivalutata fino al soddisfo, oltre alle spese del giudizio pari ad € 4.496,74 oltre accessori.

Che avverso la suddetta sentenza non notificata, il Comune con atto del 05.01.2005, con il patrocinio dell'Avv. S. Galofaro proponeva appello eccependo nel rito l'incompetenza per materia del Tribunale Ordinario in favore del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, l'insussistenza del fatto illecito addebitato all'odierno appellante con il rigetto delle domande risarcitorie avanzate dai fratelli Badolato e l'eccessività del quantum risarcitorio.

Con Sentenza n. 247 del 18.02.2008 la corte di Appello di Messina accoglieva l'appello proposto dal Comune di Fondachelli e riconosceva l'incompetenza per materia dell'adito Tribunale di Messina, Sez. Stralcio, per essere competente a conoscere della controversia in questione il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche.

Con atto di riassunzione del 03.10.2008 i fratelli Badolato Antonino e Letterio riassumevano la suddetta causa davanti al Tribunale regionale delle Acque Pubbliche istituito c/o la Corte d'Appello di Palermo.

Che con comparsa di costituzione e risposta del 24.11.2008, il Comune di Fondachelli-Fantina si costituiva in giudizio.

Che il Giudice esaurita la fase istruttoria, rinvia la causa per precisazioni delle conclusioni al 5/7/2011.

Che con fax del 19.05.2011 il Comune di Fondachelli-Fantina comunicava al procuratore dei fratelli Badolato, limitatamente alla propria quota-parte del risarcimento richiesto, di essere disponibile ad una definizione amichevole e transattiva dell'insorta controversia.

Che da ultimo con fax del 07.06.2011 assunto al protocollo dell'Ente al n. 3800 dell'08.06.2011 i germani Badolato comunicavano di accettare la proposta transattiva di cui alla nota prot. 3742 del 7.6.2011 del Comune di Fondachelli-Fantina.

Visto il parere pro veritate espresso dall'Avvocato di parte, Galofaro, assunto al prot. n. 3863 del 10/6/2011;

Visto l'allegato schema dell'atto di transazione;

Ritenuta la competenza della G.M. sulla materia alla luce dell'art. 47 lett. F del vigente Statuto Comunale.

Ritenuto altresì conveniente nell'interesse dell'Ente transigere detta controversia;

Visto il bilancio di previsione 2011, esecutivo;

Visto l'O.A.E.E.L.L. vigente in Sicilia;

Visti gli allegati pareri favorevoli richiamati come sopra;

Con voti unanimi favorevoli espressi palesemente,

DELIBERA

- 1) Di approvare l'allegato schema di transazione ove si conviene che il Comune di Fondachelli-Fantina si obbliga a corrispondere, per la propria quota parte ai germani Badolato Antonino e Letterio, la complessiva somma di € 30.000,00 omnia a tacitazione di ogni pretesa creditoria vantata dai fratelli Badolato nei confronti del Comune di Fondachelli-Fantina, nella controversia innanzi al Tribunale delle Acque Pubbliche per la Sicilia Reg. Gen. 1792/08
- 2) Di imputare la complessiva somma di € 30.000,00 all'intervento 1.01.02.08 art. 1 del bilancio di previsione 2011 assegnandola al Responsabile del settore Amministrativo per i provvedimenti di competenza.